

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:		Proposta di legge (Discussione a approvazione):	
PRESIDENTE	402	FORTE FRANCESCO e BRINI: Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al Registro delle ditte presso le Camere di commercio (Approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (2027-B)	404
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	404, 406
Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (2557)	402	ALIVERTI	404, 406
PRESIDENTE	402, 403	CITARISTI	406
GRADUATA	403	DUJANY, <i>Relatore</i>	404, 405
REBECCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	403	REBECCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	405, 406
ROBALDO, <i>Relatore</i>	402	TREBBI ALOARDI	404
Votazione segreta:		Votazione segreta:	
PRESIDENTE	403	PRESIDENTE	408

	PAG.
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione):	
FORTUNA ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14);	
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso dell'energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35);	
CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604);	
LA MALFA ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699);	
Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700);	
CUOJATI: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235);	
SALVI ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459);	
BONFERRONI ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958);	
ZANIBONI ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659);	
CUOJATI ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241);	
Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383)	407
PRESIDENTE	407

La seduta comincia alle 10,50.

TESINI ARISTIDE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bassetti è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (2557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per la assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ».

L'onorevole Robaldo ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBALDO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame ha lo scopo di risolvere una situazione che ha già prodotto, e continua a produrre, taluni effetti che in via amministrativa non è possibile sanare. Ricordo che la legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa alle assicurazioni obbligatorie per gli autoveicoli a motore e per i natanti, prevede che le tariffe e le condizioni generali di polizza devono essere approvate per un periodo non inferiore ad un anno. Poiché non è stato possibile predisporre per il 1° gennaio 1981 le nuove tariffe e le nuove condizioni generali di polizza, in quanto la commissione ministeriale, ricostituita soltanto il 27 novembre 1980, è stata tecnicamente impossibilitata ad effettuare questa incombenza, e non potendosi, in base alla legislazione vigente, adottare provvedimenti amministrativi di proroga delle tariffe vigenti al 31 dicembre 1980 (l'unico strumento consentito è quello legislativo), si è provveduto, mediante il decreto-legge n. 2 del 2 gennaio 1981, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1981, a determinare le tariffe e le condizioni generali di polizza da applicare nel periodo dal 1° al 31 gen-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

naio 1981, mentre per il successivo periodo dal 1° febbraio al 31 gennaio 1982 operano le nuove tariffe e condizioni di polizza stabilite dal CIP.

Come però i colleghi ricorderanno il citato decreto-legge n. 2 del 1981 non è stato convertito nel termine costituzionale previsto di 60 giorni.

Oggi siamo chiamati a votare questo provvedimento che, di fatto, va a convalidare gli atti ed i rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, relativo alla determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo che va dal 1° al 31 gennaio 1981.

Sono convinto che questa illustrazione scarna e concisa sia sufficiente dal momento che si tratta di riempire un vuoto legislativo con una normativa che operi *ex tunc* a sanatoria dei suddetti rapporti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

REBECCHINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il relatore ci ha dato tutti gli elementi che sottolineano l'esigenza di approvare il provvedimento in questione, tendente a rendere efficaci i rapporti assicurativi sorti nel periodo considerato.

Del resto va ricordato che il decreto-legge n. 2 del 1981 era stato adottato conformemente all'indirizzo del Parlamento, che voleva far slittare di un mese il rinnovo delle tariffe assicurative per evitare la stretta finale prima di Natale dando così modo alla commissione RCA di acquisire tutti i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente onde consentire elementi di cognizione più complessi prima di fissare le tariffe stesse.

Per questi motivi sollecito l'approvazione del disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

GRADUATA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista su questo articolo unico. I colleghi ricorderanno la situazione di allarme che si determinò all'interno delle imprese assicuratrici in relazione alla proroga in questione.

Cogliamo quindi questa occasione per richiamare all'attenzione del Governo la necessità di definire tutta la materia di controllo nel settore assicurativo. Infine, vorrei sollevare la questione relativa all'INA; sarebbe auspicabile che, a questo proposito, fosse invitato il presidente dell'INA, professor Longo, a riferire alla nostra Commissione sullo stato di questa impresa.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circo-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

lazione dei veicoli a motore e dei natanti » (2557):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Bonferroni, Brini, Broccoli, Cappelli, Cappelloni, Cerrina Feroni, Citaristi, Dujany, Graduada, Grassucci, Manca, Marraffini, Martinat, Merloni, Napoli, Olivi, Proietti, Pugno, Robaldo, Sacconi, Sangalli, Sarri Trabujo, Tesini Aristide, Tesari Alessandro, Trebbi Aloardi.

Discussione della proposta di legge Forte Francesco e Brini: Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al Registro delle ditte presso le Camere di commercio (Approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (2027-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Forte Francesco e Brini: « Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al Registro delle ditte presso le Camere di commercio », approvata dalla XII Commissione permanente della Camera nella seduta del 17 dicembre 1980 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 luglio 1981.

L'onorevole Dujany ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

DUJANY, Relatore. Il testo approvato dal Senato reca alcuni elementi interpretativi rispetto a quello approvato dalla Camera e precisa l'intervento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa l'emanazione di norme di-

rette alla regolamentazione della materia in oggetto.

In particolare, quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 prevede che il termine utile per la denuncia degli atti soggetti all'iscrizione del registro delle imprese decorra dalla data di tale iscrizione, risolvendo un annoso problema di interpretazione dell'articolo 48 del testo unico approvato a suo tempo.

La modifica apportata al terzo comma dell'articolo 1 prevede di elevare la pena per il mancato adempimento nella presentazione delle denunce da lire 50 mila a lire 60 mila, per arrotondare il pagamento diviso in tre scaglioni.

Con l'articolo 2 si dispone che il Ministro dell'industria possa provvedere alla regolamentazione della materia in questione, soprattutto per quanto riguarda le procedure relative ai vari adempimenti previsti dal precedente articolo 1.

Personalmente ritengo che questa formulazione, eccessivamente precettiva, rischia di rendere meno responsabili gli organi burocratici del Ministero, sottoponendoli a disposizioni legislative che non permetteranno di utilizzare adeguatamente il potere amministrativo.

Stante, comunque, l'urgenza del provvedimento, ne raccomando l'approvazione nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

TREBBI ALOARDI. Sottolineo, a nome del gruppo comunista, l'opportunità del provvedimento in esame con il quale si vengono ad unificare le diverse disposizioni circa i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio, eliminando in tal modo confusioni e discriminazioni.

Concordando sulle modifiche introdotte dal Senato, preannunciamo il nostro voto favorevole.

ALIVERTI. Il testo originario della proposta di legge in esame, nata da una

intuizione dei proponenti, gli onorevoli Francesco Forte e Brini, di unificare i termini che il regolamento in vigore per il registro ditte diversificava in 15 e 30 giorni, era molto semplice e aveva raccolto il nostro consenso. Constato, con mia sorpresa, che il Senato ha introdotto elementi tali di complicazione che non so se quella intuizione originaria cui facevo riferimento sia stata rispettata e non si sia voluto prevedere, specialmente con l'introduzione del nuovo articolo, una riforma di un registro ditte che noi tendiamo, invece, attraverso la realizzazione del registro delle imprese, a diminuire e a ricondurre entro ambiti sempre più ristretti.

Mi chiedo pertanto se vi sia veramente l'opportunità di approvare il provvedimento nel testo modificato dal Senato, o se invece vi sia bisogno di una pausa di riflessione su un testo che, in verità, mi suscita non pochi elementi di perplessità. Ne spiego brevemente i motivi.

L'articolo 1 prevede che tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti sono unificati in 30 giorni. Il Senato ha poi introdotto un comma del seguente tenore: « Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione ». Mi chiedo: il termine di che cosa? Non dobbiamo dimenticare che il registro delle imprese non è ancora regolamentato ed è sostituito, attualmente, dal registro presso le cancellerie dei tribunali e da quello presso le camere di commercio, sotto forma di registro ditte. Non capisco perché si sia voluto introdurre questa norma; non era questo il senso della proposta originaria che tendeva semplicemente ad unificare i termini differenziati per il deposito degli atti al registro ditte.

Ma ciò che suscita in me le maggiori perplessità è quanto si è voluto stabilire all'articolo 2: si attribuisce al ministro dell'industria la facoltà di emanare norme dirette a semplificare e unificare le procedure e la documentazione per i vari adempimenti previsti dall'articolo precedente e che riguardano il funzionamento del registro ditte, registro che è vigente

su tutto il territorio della Repubblica italiana dal 1934. Mi chiedo come si sia potuto introdurre una tale norma, e conferire al ministro dell'industria il mandato di emanare norme atte a specificare meglio il funzionamento del registro ditte, soprattutto in un momento in cui si tende, attraverso la riforma delle camere di commercio, e quindi attraverso la definitiva regolamentazione del registro delle imprese, a ridurre la competenza. Tant'è che il registro delle ditte funziona esclusivamente per quelle società che non hanno obbligo di registrazione in quello delle imprese o presso gli albi di categoria.

Non voglio apparire come colui che contesta sempre quanto viene deciso dal Senato; mi permetto perciò di chiedere un rinvio della discussione, se non altro per renderci conto delle motivazioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad apportare le modifiche in questione.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non posso non concordare con l'onorevole Aliverti sullo scarso chiarimento apportato dalle modifiche del Senato al provvedimento in questione. Di conseguenza, se la Commissione ritiene necessario il rinvio della discussione, il Governo non si oppone.

Debbo però ricordare che la proposta di legge, sulla quale il Governo era già d'accordo l'anno scorso, ha una sua utilità che risulterà ancora più evidente se si arriverà a varare al più presto questa normativa per l'unificazione dei termini.

DUJANY, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 2 ripeto quello che ho già detto: mi sembra una disposizione legislativa parzialmente inutile; mentre ritengo valida la modifica apportata al secondo comma dell'articolo 1 perché chiarisce la portata dell'articolo 48 della legge del 1934. Si tratta, infatti, di un termine generalizzato di 30 giorni, con la precisazione della data di decorrenza di questo termine.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero far presente che la variazione apportata con l'introduzione dell'articolo 2 tende a semplificare le procedure esistenti; il Ministero dell'industria si è sempre avvalso di questi poteri, ma non c'è dubbio che il disposto del provvedimento non può che agevolare l'azione amministrativa in questione, dando maggiore vigore alle norme regolamentari che il Ministero vorrà adottare.

ALIVERTI. Non insisto nella mia richiesta di rinvio della discussione.

CITARISTI. Non intendo ritardare la approvazione del provvedimento, al quale darò voto favorevole. Vorrei solo sapere quali sono i motivi che hanno indotto il Senato a prevedere che il decreto ministeriale, contemplato dall'articolo 2, possa essere emanato solo dopo aver ascoltato le organizzazioni sindacali a carattere nazionale. Personalmente mi chiedo se sia proprio necessario inserire in una norma legislativa questa condizione che, tra l'altro, fa parte della prassi abituale.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Indubbiamente quanto ha sottolineato l'onorevole Citaristi è giusto e sarà bene che in avvenire si stia più attenti a prevedere in disposizioni di legge il fatto di sentire chiunque sia. Ma ora che il Senato ha introdotto questa modifica, il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato un articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti, a carico degli operatori economici, per la presentazione alle Camere di commercio, industria, artigianato

e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni 30.

L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di lire 50.000.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni 30.

Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione.

L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di lire 60.000.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La X Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati, norme dirette a:

semplificare ed unificare, su tutto il territorio della Repubblica, le procedure e la documentazione per i vari adempimenti previsti dall'articolo precedente;

individuare procedure idonee ad evitare moltiplicazioni di adempimenti per

lo stesso atto o fatto in caso di imprese aventi filiali, succursali o simili nel territorio di diverse province;

chiarire, in relazione alle varie fattispecie, l'evento preciso dal cui verificarsi decorrono i termini per le denunce o comunicazioni prescritte.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14); Barca ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35); Costamagna ed altri: Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica (431); Citaristi ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604); La Malfa ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699); Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700); Cuojati: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235); Salvi ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459); Zaniboni ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659); Cuojati ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale della energia (2241); del disegno di legge: Norme sul conte-

nimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383) e della proposta di legge Bonferroni ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Incentivazione dell'uso dell'energia solare »; Barca ed altri: « Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia »; Costamagna ed altri: « Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica »; Citaristi ed altri: « Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare »; La Malfa ed altri: « Norme per l'incentivazione dello uso dell'energia solare nel settore della edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura »; Tocco ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili »; Cuojati: « Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura »; Salvi ed altri: « Norme sulla produzione e distribuzione di calore »; Zaniboni ed altri: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura »; Cuojati ed altri: « Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale della energia »; del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », già approvata dal Senato nella seduta del 24 febbraio 1981; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonferroni ed al-

 VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1981

tri: « Norme per promuovere il risparmio energetico in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia ».

Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni I e V, rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani, che inizierà dopo la riunione dell'ufficio di presidenza.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Forte Francesco e Brini: « Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al Registro delle ditte presso le Camere di commercio » (*approvata dalla XII Commissione della Camera e modificata dalla X Commissione del Senato*) (2027-B).

Presenti e votanti 26

Maggioranza 14

Voti favorevoli 25

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Bonferroni, Brini, Broccoli, Cappelli, Cappelloni, Cerrina Feroni, Citaristi, Dujany, Graduada, Grassucci, Manca, Marraffini, Martinat, Merloni, Napoli, Olivi, Proietti, Pugno, Robaldo, Sacconi, Sangalli, Sarri Trabujo, Tesini Aristide, Tessari Alessandro, Trebbi Aloardi.

È in missione:

Bassetti.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZGTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO